

144

cl

0

16 gennaio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale
Alain Berset
Direttore del Dipartimento federale
degli interni (DFI)
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word e
PDF a: gever@bag.admin.ch e
GesBG@bag.admin.ch.*

Procedura di consultazione: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan) e revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi

Signor Consigliere federale,

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha il piacere di inviarle le proprie osservazioni in merito alla succitata procedura di consultazione, prendendo atto preliminarmente che tutti i documenti sono stati tradotti per tempo e in maniera adeguata in italiano. A complemento dell'apposito modulo di risposta, rileviamo anche nel presente scritto le nostre principali considerazioni.

Per quanto concerne il nuovo registro GesReg previsto per i professionisti sanitari LPSan non possiamo che ribadire ulteriormente come la creazione di molteplici registri, uno per ogni base legale, non sia né necessaria né opportuna: essa complica enormemente il lavoro nell'applicazione delle leggi, nella compilazione e nella lettura dei dati e richiede pertanto risorse di personale e informatiche ridondanti e costose che si potrebbero facilmente risparmiare.

Non condividiamo l'opinione che per ogni base legale distinta (LPMed, LPPsi, LPSan) debba essere creato un registro distinto, poiché eventuali problemi di accesso possono essere facilmente risolti con filtri di accesso differenziati.

Nell'ambito della LPSan ciò fa ancora meno senso, considerato come i professionisti sanitari in questione sono già oggi inseriti nel NAREG. L'impostazione scelta dall'autorità federale costringe gli uffici chiamati ad applicare le norme a utilizzare almeno cinque registri diversi.

Chiediamo pertanto che il NAREG funga quale futuro GesReg per le professioni subordinate alla LPSan oppure che, in alternativa, i Cantoni possano ottemperare al loro obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 6 ordinanza sul registro continuando a iscrivere i dati nel NAREG. Andrebbe allora prevista una soluzione informatica che trasferisca tali dati sul GesReg mediante un'interfaccia automatica i cui costi dovrebbero essere a carico della Confederazione (che in un primo momento aveva del resto assicurato alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità di sostenere il NAREG).

A livello di riconoscimento dei titoli esteri va sottolineato come la relativa ordinanza ha omesso di considerare e disciplinare il riconoscimento dei titoli esteri equiparati ai titoli di studio conformi al diritto svizzero previgente ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 LPSan. Si tratta di una dimenticanza grave che oltretutto viola la legge formale, poiché tale riconoscimento è esplicitamente previsto dall'art. 34 cpv. 3 LPSan, e perché il fabbisogno sanitario nei Cantoni può essere coperto unicamente facendo capo anche a operatori sanitari stranieri in possesso di titoli equivalenti a quelli riconosciuti in base al diritto previgente svizzero.

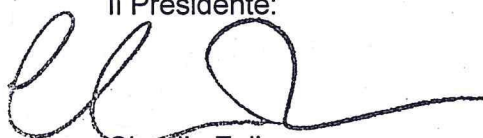
In riferimento all'ordinanza sulle competenze specifiche LPSan salutiamo con favore la creazione di standard di accreditamento e quindi la garanzia che gli obiettivi di formazione vengano raggiunti, a tutto vantaggio della sicurezza dei pazienti. L'emanazione di questi standard dovrebbe rappresentare un obbligo anziché essere prevista da una disposizione potestativa (art. 10 cpv. 1). Per il resto, riguardo a questo testo normativo ci associamo alla presa di posizione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

La ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

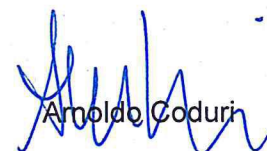
PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato:

- modulo di risposta

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

Procedura di consultazione

Parere di

Nome / Ditta / Organizzazione : Repubblica e Cantone Ticino

Sigla della ditta / Organizzazione : TI

Indirizzo : Piazza Governo, 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Stefano Radczuweit, Capo Ufficio di sanità

Telefono : 091 814 30 45

Email : stefano.radczuweit@ti.ch

Data :

Indicazioni importanti:

1. La preghiamo di non modificare la formattazione del modulo.
2. Per eliminare singole tabelle dal modulo disattivare la protezione facendo l'operazione seguente: «Strumenti/Rimuovi protezione documento».
3. La invitiamo a inviare il Suo parere per email **entro il 25 gennaio 2019** ai seguenti indirizzi: gever@bag.admin.ch e GesBG@bag.admin.ch.

Procedura di consultazione

Inhaltsverzeichnis

Osservazioni generali	3
Disegno: Ordinanza sulle competenze specifiche LPSan	4
Rapporto esplicativo: Ordinanza sulle competenze specifiche LPSan	5
Disegno: Ordinanza sul registro LPSan	6
Rapporto esplicativo: Ordinanza sul registro LPSan	8
Disegno: Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan)	9
Rapporto esplicativo: Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan)	11
Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sulle professioni mediche	13
Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro LPMed	14
Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sulle professioni psicologiche	15
Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro LPPsi	16
Rapporto esplicativo: Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi	17

**Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:**

Procedura di consultazione

Osservazioni generali	
Nome/Ditta	Commenti/suggerimenti
TI	Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha il piacere di inviarvi le proprie osservazioni in merito alla procedura di consultazione avviata. Le disposizioni che non sono specificatamente menzionate sono approvate.
TI	Inoltre, esso prende atto che per l'occasione tutti i documenti sono stati inviati di primo acchito in versione italiana e quindi che tutti i testi sono stati tradotti per tempo e in maniera adeguata.
TI	Per quanto concerne invece il nuovo registro GesReg previsto per i professionisti sanitari LPSan non possiamo che ribadire ulteriormente come la creazione di molteplici registri, uno per ogni base legale, non sia né necessaria né opportuna: essa complica enormemente il lavoro nell'applicazione delle leggi, nella compilazione e nella lettura dei dati e richiede pertanto risorse di personale e informatiche ridondanti e costose che si potrebbero facilmente risparmiare. Non condividiamo l'opinione che per ogni base legale distinta (LPMed, LPPsi, LPSan) debba essere creato un registro distinto, poiché eventuali problemi di accesso possono essere facilmente risolti con filtri di accesso differenziati. Nell'ambito della LPSan ciò fa ancora meno senso, considerato che i professionisti sanitari in questione sono già oggi inseriti nel NAREG. L'impostazione scelta dall'autorità federale costringe gli uffici chiamati ad applicare le norme a utilizzare almeno cinque registri diversi. Chiediamo pertanto che il NAREG funga quale futuro GesReg per le professioni subordinate alla LPSan oppure che, in alternativa, i Cantoni possano ottemperare al loro obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 6 ordinanza sul registro continuando a iscrivere i dati nel NAREG. Andrebbe allora prevista una soluzione informatica che trasferisca tali dati sul GesReg mediante un'interfaccia automatica i cui costi sono a carico della Confederazione (che in un primo momento aveva del resto assicurato alla CDS di sostenere il NAREG, per poi ritirarsi).
TI	A livello di riconoscimento dei titoli esteri va sottolineato come la relativa ordinanza ha puramente e semplicemente ommesso di considerare e disciplinare il riconoscimento dei titoli esteri equiparati ai titoli di studio conformi al diritto svizzero previgente ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 LPSan. Si tratta di una dimenticanza grave che oltretutto viola la legge formale, poiché attualmente il fabbisogno sanitario nei Cantoni può essere coperto unicamente facendo capo anche a operatori sanitari stranieri in possesso di titoli equivalenti a quelli riconosciuti in base al diritto previgente svizzero.

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
 Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
 psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:
Procedura di consultazione

Disegno: Ordinanza sulle competenze specifiche LPSan				
Nome/Ditta	art.	cpv.	lett.	Commenti/suggerimenti
TI	10	1		Salutiamo con favore la creazione di standard di accreditamento e quindi la garanzia che gli obiettivi di formazione vengano raggiunti a tutto vantaggio della sicurezza dei pazienti (LPSan artt. 6-9). Dovrebbe tuttavia trattarsi di un obbligo imposto dal DFI e non di una semplice disposizione potestativa.
TI				Con riferimento alle ulteriori disposizioni contenute in questa ordinanza si rinvia alle osservazioni della SUPSI.
TI				

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

Procedura di consultazione

Rapporto esplicativo: Ordinanza sulle competenze specifiche LPSan		
Nome/Ditta	Capitolo / art.	Commenti/suggerimenti
TI		Nessuna osservazione
TI		

**Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:**

Procedura di consultazione

Disegno: Ordinanza sul registro LPSan				
Nome/Ditta	art.	cpv.	lett.	Commenti/suggerimenti
TI				Per quanto concerne invece il nuovo registro GesReg previsto per i professionisti sanitari LPSan non possiamo che ribadire ulteriormente come la creazione di molteplici registri, uno per ogni base legale, non sia né necessaria né opportuna: essa complica enormemente il lavoro nell'applicazione delle leggi, nella compilazione e nella lettura dei dati e richiede pertanto risorse di personale e informatiche ridondanti e costose che si potrebbero facilmente risparmiare. Non condividiamo l'opinione che per ogni base legale distinta (LPMed, LPPsi, LPSan) debba essere creato un registro distinto, poiché eventuali problemi di accesso possono essere facilmente risolti con filtri di accesso differenziati. Nell'ambito della LPSan ciò fa ancora meno senso, considerato che i professionisti sanitari in questione sono già oggi inseriti nel NAREG. L'impostazione scelta dall'autorità federale costringe gli uffici chiamati ad applicare le norme a utilizzare almeno cinque registri diversi. Chiediamo pertanto che il NAREG funga quale futuro GesReg per le professioni subordinate alla LPSan oppure che, in alternativa, i Cantoni possano ottemperare al loro obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 6 ordinanza sul registro continuando a iscrivere i dati nel NAREG. Andrebbe allora prevista una soluzione informatica che trasferisca tali dati sul GesReg mediante un'interfaccia automatica i cui costi sono a carico della Confederazione (che in un primo momento aveva del resto assicurato alla CDS di sostenere il NAREG, per poi ritirarsi).
TI	5	1	d	Chiediamo vengano registrati anche il luogo d'attinenza e il numero di registrazione del diploma: questi dati facilitano l'identificazione del professionista sanitario in caso di dubbi, come dimostrato dall'esperienza accumulata dalla CRS nella gestione del NAREG.
TI	5	1	f	Chiediamo vengano inseriti nel GesReg anche i titoli di "Master of Science" nelle formazioni SUP, così come ciò oggi è il caso per il NAREG. Ciò permetterà al GesReg di fungere da registro dei diplomi anche con riferimento ai professionisti sanitari che hanno ottenuto un titolo superiore, benché lo stesso non sia necessario per ottenere l'autorizzazione di libero esercizio.
TI	6	1	c, f	Lo stato "nessuna autorizzazione" non fornisce nessuna informazione utile dal punto di vista della protezione dei pazienti, poiché non è significativo. Si propone pertanto di utilizzare sia nel GesReg, che nel MedReg, che nel PsyReg gli stati di autorizzazione utilizzati nell'ordinanza OR-NAREG (art. 5 lett. c): concessa, rifiutata, revocata, soggetta a restrizioni, utente uscito [recte: partito]). Non fa inoltre senso prevedere un'iscrizione distinta (cfr. lett. f) per il rifiuto e la revoca.

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPBst)
 Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
 psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsych

Procedura di consultazione

TI	6	3, 4		L'impostazione proposta non fa alcun senso è denota scarsa conoscenza del sistema di funzionamento delle procedure per i fornitori di servizi transfrontalieri. Anzitutto più che la data di annuncio dovrebbe essere obbligatoria l'iscrizione della data d'inizio e della fine del diritto di fornire prestazioni. Solo queste sono infatti vincolanti ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione. Ai singoli Cantoni non è inoltre possibile iscrivere il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile, poiché questi giorni possono essere consumati in diversi Cantoni ed inoltre nemmeno tutti i Cantoni hanno predisposto un obbligo di notifica dei giorni di lavoro in questione. Si tratta pertanto di un dato impossibile da verificare. Non ha parimenti senso iscrivere nel registro l'indirizzo dello studio o dell'azienda, poiché il vero prestatore di servizi presta i suoi servizi presso diverse località e nemmeno necessariamente in uno studio (si pensi ad esempio agli infermieri a domicilio). Il dato non è inoltre di regola noto al momento della richiesta dell'iscrizione dell'annuncio. Queste osservazioni valgono anche per il MedReg e il PsyReg
TI				Osservazione sull'IDI Il NAREG e il MedReg sono considerati registri settoriali ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI). In base ai progetti di ordinanza posti in consultazione sembrerebbe che il GesReg non farà parte dei registri settoriali di cui sopra. Ciò non appare né opportuno né coerente, motivo per cui chiediamo l'inserimento anche del GesReg e tra i registri settoriali IDI.
TI	20	1		Chiediamo di rinunciare a fissare un termine entro il quale il registro dovrà essere accessibile al pubblico. L'esperienza dei precedenti registri pure gestiti dall'UFSP (MedReg e PsyReg) ha dimostrato che si tratta di un termine del tutto irrealistico. Si rileva ad esempio che ancora oggi il MedReg non è stato adeguato dall'UFSP alle modifiche della relativa ordinanza entrata in vigore il 1. gennaio 2018.
TI	Allegato	1		L'elenco va completato con i dati relativi all'attinenza e al numero di registrazione del diploma
TI				

**Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan).
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:**

Procedura di consultazione

Rapporto esplicativo: Ordinanza sul registro LPSan		
Nome/Ditta	Capitolo / art.	Commenti/suggerimenti
TI	Cap. 2, art. 3	Salutiamo con favore la prevista delega della gestione del GesReg alla Croce Rossa Svizzera (CRS). Come esplicitato nel rapporto la CRS gestisce da anni i registri relativi ai diplomi delle professioni in futuro disciplinate dalla LPSan e da ormai qualche anno anche le ulteriori informazioni iscritte nel NAREG, come in particolare i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Non farebbe alcun senso frammentare ulteriormente la gestione dei dati relativi agli operatori sanitari non universitari, lasciando alla CRS la gestione delle rimanenti professioni NAREG, ma affidando ad altri la gestione del GesReg. Auspichiamo anzi che queste professioni vengano gestite in un unico registro (mantenimento del NAREG e anche per le professioni LPSan; cfr. sopra).
TI		

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

Procedura di consultazione

Disegno: Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan)

Nome/Ditta	art.	cpv.	lett.	Commenti/suggerimenti
TI				Va sottolineato come l'ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ha puramente e semplicemente omesso di considerare e disciplinare il riconoscimento dei titoli esteri equiparati al diritto svizzero previgente ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 LPSan. Si tratta di una dimenticanza grave, che oltretutto viola la legge formale poiché tale riconoscimento è esplicitamente previsto dall'articolo 34 cpv. 3 LPSan. Si rileva che il fabbisogno sanitario nei Cantoni può essere coperto unicamente facendo capo anche a operatori sanitari stranieri in possesso di titoli equivalenti a quelli riconosciuti in base al diritto previgente svizzero. La giustificazione secondo la quale questi diplomi non sono più offerti e che pertanto siffatte decisioni di riconoscimento non sarebbero più sostenibili dal punto di vista del sistema della formazione non regge, oltre a essere contraria alla legge stessa (art. 34 cpv. 3 LPSan). Il confronto tra formazioni, anche se le stesse non vengono più offerte, è in concreto senz'altro possibile poiché la CRS, che da sempre valuta l'equivalenza, conosce perfettamente tutte le formazioni che portavano al rilascio dei diplomi menzionati agli articoli da 6 a 11 ORPSan. Questi diplomi venivano infatti già riconosciuti dalla CRS su mandato della CDS quando questo compito rientrava ancora nella competenza dei Cantoni. Anche se i diplomi precedenti potrebbero non corrispondere alle esigenze attuali del sistema di formazione, bisogna ricordare che i Cantoni sono chiamati ad assicurare la copertura del fabbisogno di cure sanitarie e in questo contesto dipendono fortemente anche da personale sanitario straniero, soprattutto per quanto riguarda le cure infermieristiche e l'ottica. Proprio quest'ultimo settore permette di esemplificare bene la problematica: attualmente sono registrati nel NAREG solo 184 optometristi e la FHNW rilascia annualmente solo una trentina di diplomi per tutta la Svizzera. Unicamente 25 diplomi esteri sono stati riconosciuti come equivalenti a questo titolo. Il bisogno di professionisti non è pertanto lontanamente coperto dai possessori dei nuovi titoli di studio. Si rileva del resto che non si tratta in nessun modo di un'equivalenza nell'ambito formativo, ma unicamente di una parità di trattamento per quanto concerne l'autorizzazione a esercitare (si confronti al riguardo il Rapporto esplicativo, Sezione 3, pagina 6).
TI	1		b	Per i motivi esposti in precedenza l'art. 1 lett. b va completato menzionando anche i titoli di studio stranieri equivalenti ai titoli svizzeri conformi al diritto anteriore.

**Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:**

Procedura di consultazione

TI	3	1.		Non si tratta di un doppione con quanto già previsto dall'ordinanza sul registro LPSan? Se ciò non fosse il caso, le iscrizioni devono essere allineate a quanto previsto all'art. 5 dell'ordinanza sul registro LPSan.
TI	3	3		Chiarire il rapporto con l'art. 28 LPSan e l'art. 18 cpv. 1 dell'ordinanza sul registro LPSan.
TI	4			Come menzionato in entrata manca del tutto il riferimento ai titoli di studio esteri equivalenti ai titoli svizzeri conformi al diritto anteriore. L'ordinanza non può ovviamente escludere tale riconoscimento previsto esplicitamente dalla LPSan, poiché un'ordinanza deve ovviamente attenersi ai paletti fissati dalla legge formale di riferimento. Per il resto si veda sopra.
TI	5			Valgono le medesime osservazioni fatte in entrata e con riferimento all'art. 4.
TI	Sezione 3	Titolo		Valgono le medesime osservazioni fatte in entrata e con riferimento all'art. 4.
TI	6 7-11		f	Valgono le medesime osservazioni fatte in entrata e con riferimento all'art. 4.
TI	12		C	Si prende atto con soddisfazione che il diploma intercantonale della CDS è considerato equivalente al nuovo "Master of Science" in osteopatia.
TI				

**Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:**

Procedura di consultazione

Rapporto esplicativo: Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan)		
Nome/Ditta	Capitolo / art.	Commenti/suggerimenti
TI		Per i motivi esposti con riferimento al testo di progetto di ordinanza anche la mancata inclusione nel rapporto del riconoscimento dei titoli di studio esteri equiparati ai titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore non può essere accettata.
TI		
TI		
TI		

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

Procedura di consultazione

Domanda sull'ordinanza sul riconoscimento di titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri secondo il diritto anteriore (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie)

Nome/Ditta	Domanda	Risposta
TI	Ritenete che il titolo di studio «cure infermieristiche di livello I» dovrebbe essere incluso nell'articolo 6 dell'ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie senza la formazione complementare?	☐ Si ☒ No Motivazione: Il livello I è un livello inferiore di formazione (tre anni vs quattro anni per il livello II) ed in clinica vengono loro attribuite mansioni di minor intensità e responsabilità. Gli obiettivi di formazione e le competenze previste dai piani di studio precedenti mirano alla gestione di situazioni di cura stabili, facilmente prevedibili (vedi definizione CRS) e non sono in nessun modo comparabili a quanto previsto dai piani di studio SSS o dal profilo di competenza bachelor. Nel rispetto della professionalità dei diplomati livello 1 è necessario sottolineare una importante differenza che non permette l'equiparazione ai livelli superiori. Il corso CRS citato è IL CORSO che veniva proposto ai livelli I, per ottenere la parifica ed essere abilitati ad effettuare le mansioni di tutti gli altri infermieri diplomati. Risulta che quasi tutti i livelli II avrebbero fatto - prima o dopo – il corso aggiuntivo. Il riconoscimento nell'ordinanza costituirebbe un'importante contraddizione equiparando livelli di formazione strutturalmente assai diversi.

**Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:**

Procedura di consultazione

Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sulle professioni mediche				
Nome/Ditta	art.	cpv.	lett.	Commenti/suggerimenti
TI				Nessuna osservazione
TI				
TI				
TI				
TI				
TI				
TI				

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

Procedura di consultazione

Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro LPMed				
Nome/Ditta	art.	cpv.	lett.	Commenti/suggerimenti
TI	3		e	Chiediamo vengano registrati anche il luogo d'attinenza e il numero di registrazione del diploma: questi dati facilitano l'identificazione del professionista sanitario in caso di dubbi, come dimostrato dall'esperienza accumulata dalla CRS nella gestione del NAREG.
TI	21			Si chiede di prorogare il termine previsto dalla disposizione transitoria per iscrivere l'informazione a sapere se lo studio medico o l'azienda è una ditta individuale o no (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. f). A tutt'oggi il relativo campo nemmeno esiste nel MedReg (così come altre modifiche in teoria in vigore dal 01.01.2018 non sono ancora state implementate dall'UFSP). Non è pertanto affatto certo che questa informazione possa essere iscritta dai Cantoni nei termini previsti (l'obbligo in questione vale per tutti gli operatori sanitari già iscritti o solo per le nuove iscrizioni?).
TI				
TI				
TI				
TI				
TI				

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

Procedura di consultazione

Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sulle professioni psicologiche				
Nome/Ditta	art.	cpv.	lett.	Commenti/suggerimenti
TI	7	2		Il rilascio delle autorizzazioni d'esercizio della professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale compete ai Cantoni (cfr. art. 22 LPPsi). Di conseguenza non può essere l'UFSP ad attestare l'esistenza di tale autorizzazione. La relativa attestazione deve essere rilasciata dal Cantone che ha concesso l'autorizzazione e che dispone pertanto anche dei dati aggiornati in merito. A meno che si intenda in realtà l'attestazione che l'istante dispone dei titoli richiesti per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione. Il possesso dei titoli non è infatti l'unico requisito per ottenere l'autorizzazione e non è quindi sufficiente.
TI				Negli allegati della nuova LPSan è pure stato modificato l'art. 24 cpv. 1 lett. c) LPPSi: dal 1 gennaio 2020 tra i requisiti per il libero esercizio quale psicoterapeuta figurerà anche la conoscenza della lingua ufficiale del Cantone per il quale si chiede l'autorizzazione. Il Parlamento si è tuttavia dimenticato di introdurre una norma transitoria al riguardo, prevedendo una fase transitoria come quella codificata nella LPMed, tenuto conto del fatto che i requisiti di legge devono essere soddisfatti anche dopo il rilascio dell'autorizzazione e per tutto il periodo in cui questa mantiene la propria validità (cfr. art. 26 LPPsi, DTF 2P.170/2000 del 27.10.2000). Chiediamo pertanto di voler colmare questa lacuna inserendo nell'Ordinanza sulle professioni psicologiche una norma transitoria analoga a quella dell'art. 67a cpv. 3 LPMed, pur consapevoli che da un profilo prettamente giuridico non è la soluzione ideale.

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

Procedura di consultazione

Disegno: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro LPPsi				
Nome/Ditta	art.	cpv.	lett.	Commenti/suggerimenti
TI	3.	1		Si chiede che venga mantenuta l'iscrizione del luogo d'attinenza poiché molto utile per identificare operatori sanitari.
TI				

Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni
psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi:

Procedura di consultazione

Rapporto esplicativo: Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi

Nome/Ditta	Capitolo / art.	Commenti/suggerimenti
TI	2.2.2 ad art. 21, pag. 3	Si chiede di prorogare il termine previsto dalla disposizione transitoria per iscrivere l'informazione a sapere se lo studio medico o l'azienda è una ditta individuale o no (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. f). A tutt'oggi il relativo campo nemmeno esiste nel MedReg (così come altre modifiche in teoria in vigore dal 01.01.2018 non sono ancora state implementate dall'UFSP). Non è pertanto affatto certo che questa informazione possa essere iscritta dai Cantoni nei termini previsti (l'obbligo in questione vale per tutti gli operatori sanitari o solo per le nuove iscrizioni?).
TI	2.2.3 ad art. 7 OPPSi, pag. 4	Il rilascio delle autorizzazioni d'esercizio della professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale compete ai Cantoni (cfr. art. 22 LPPsi). Di conseguenza non può essere l'UFSP ad attestare l'esistenza di tale autorizzazione. La relativa attestazione deve essere rilasciata dal Cantone che ha concesso l'autorizzazione e che dispone pertanto anche dei dati aggiornati in merito. A meno che si intenda in realtà l'attestazione che l'istante dispone dei titoli richiesti per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione. Il possesso dei titoli non è infatti l'unico requisito per ottenere l'autorizzazione.
TI		